



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 19000 / 2022 promossa da:

[redacted] (C.U.I. [redacted])

nato a [redacted] (Azad Kashmir) in PAKISTAN in data [redacted]

rappresentato e difeso dall'Avv. PRATICÒ ALESSANDRO

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Francesca Firrao **Presidente rel. est.**

Silvia Graziella Carosio **Giudice**

Tiziana De Fazio **Giudice**

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. 35 e 35bis D. L.vo 25/2008 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotto dal D.L. 13/2017 convertito con L. 46/2017.

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale del 13/09/2022 notificato in data 20/09/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Premessa in fatto

Con ricorso depositato in data 14/10/2022 il ricorrente [redacted] (C.U.I. [redacted]) nato a [redacted] (Azad Kashmir) in PAKISTAN in data [redacted] 8 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria o “protezione speciale”.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 27/03/2024, in seguito rinviata al 20/11/2024 per rinnovare l'audizione del Richiedente e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

II. Sul merito della causa

Secondo quanto emerge dagli atti, il Richiedente faceva ingresso in Italia, privo di titolo di soggiorno e privo di documenti di identità, attraverso il confine italo sloveno, in data 16/06/2020: in occasione dell'identificazione, egli dichiarava di chiamarsi: [REDACTED], e di essere nato a [REDACTED], Azad Kashmir, in PAKISTAN [REDACTED].

Presentata domanda di Protezione Internazionale, in occasione dell'intervista svolta dalla Questura di Torino in data 02/03/2021 (vedasi **Modello C3**, in atti) il Richiedente dichiarava: di essere di etnia kashmiri; di essere di religione musulmana; di essere celibe, senza figli; di avere frequentato la scuola per 10 anni; di parlare le lingue kashmiri e urdu; di essere membro del partito politico JKLF; di aver lasciato il proprio Paese il 16/10/2019; di essere transitato per Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia, di essere infine giunto in Italia. In ordine ai motivi per i quali aveva lasciato il suo Paese si precisa che l'allegato al modello C3 è redatto nella lingua madre del ricorrente e non si dispone di traduzione in lingua italiana.

In data 12/08/2022 il Richiedente, convocato ed interrogato dalla Commissione Territoriale, riferiva: di essere nato e cresciuto a nel villaggio di [REDACTED], nel distretto di Kotli; di appartenere alla casta rajput e di essere di religione musulmana; di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato in un negozio di alimentari; di avere una famiglia di origine composta di genitori, due fratelli e cinque sorelle, attualmente residenti a nel villaggio d'origine di [REDACTED]; di non essere sposato e di non avere figli; di aver lasciato il proprio Paese per motivi politici. In particolare, il richiedente riferiva di essersi iscritto nel 2018 al partito JKLF e di aver rivestito il ruolo di responsabile di zona, occupandosi di fare proselitismo; di aver partecipato a una manifestazione nel febbraio 2018 e di essere stato investito sulla strada del ritorno verso casa, rapito e trattenuto per due giorni e picchiato da membri dei servizi segreti, i quali gli intimavano di abbandonare il gruppo; che, tornato a casa, il richiedente non usciva per un paio di mesi, per poi tornare a partecipare alle attività del partito. Il 14 agosto 2019 prendeva parte ad una manifestazione a Kotli e, salito sul palco, recitava slogan sulla libertà del Kashmir; successivamente giungevano la polizia e l'esercito, che picchiavano la gente e lanciavano gas lacrimogeni; quello stesso giorno, il richiedente veniva denunciato dalla polizia per tradimento della patria, essendo stato falsamente accusato di aver bruciato una bandiera del Pakistan; nascostosi per qualche tempo, l'istante lasciava il Paese il 16/10/2019 di nascosto grazie allo zio materno, che lo metteva in contatto con un trafficante; passando poi per Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia e Bosnia, giungeva in Italia il 16/06/2020.

Sosteneva, infine, di non poter tornare in Patria per il timore di perdere la vita a causa della denuncia della polizia.

Con provvedimento del 13/09/2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava la domanda.

La Commissione Territoriale motivava il diniego ritenendo non credibili per profili di genericità gli elementi posti a fondamento dell'espatrio. In particolare, la Commissione rilevava come il richiedente rendesse un narrato vago e stereotipato in merito alle caratteristiche del partito e alle sue attività, nonché in merito alla sua iscrizione al gruppo, non avendo egli spiegato come mai e secondo quali procedure fosse stato immediatamente nominato responsabile di zona e secondo quali criteri i membri del partito avrebbero valutato successivamente il suo reale interesse alla causa, per

poter procedere all'iscrizione; poco circostanziate apparivano alla Commissione le dichiarazioni rese in merito al ruolo attivamente svolto all'interno del gruppo e all'aggressione subita dai servizi segreti per la sua militanza, in merito alla quale il richiedente non riusciva a spiegare come mai fosse stato rilasciato; generiche, altresì, le dichiarazioni riguardanti la denuncia sporta dalla polizia nei suoi confronti, nonché l'esistenza di un processo a suo carico, senza che succedesse nulla nei due mesi prima che l'istante lasciasse il Paese. La Commissione riteneva la documentazione prodotta al riguardo non idonea, da sola, a sovvertire la valutazione effettuata in merito ai fatti materiali.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente proponeva impugnazione avanti a questo Tribunale.

In sede di impugnazione, la difesa del Richiedente lamentava l'erroneità della decisione osservando come le dichiarazioni rese fossero specifiche, dettagliate e precise, avvalorate dai documenti prodotti, benché come la mediazione fosse avvenuta in lingua urdu anziché in kashmiri, lingua espressamente richiesta dal richiedente.

La difesa del Richiedente lamentava, altresì, l'erroneità della decisione osservando come il racconto del richiedente non fosse stato analizzato nell'ambito del corretto contesto socio politico del paese di provenienza, il Pakistan, nell'Azad Kashmir, con particolare riferimento agli scontri al confine con l'India, l'Afghanistan e l'Iran, elemento che avrebbe permesso di ricondurre a linearità le apparenti contraddizioni in cui era incorso il soggetto, rendendo il suo narrato assolutamente credibile e quindi, pienamente fondante la richiesta protezione internazionale.

Il Collegio riteneva necessaria l'audizione personale del Richiedente, che si svolgeva all'udienza del 20/11/2024 con l'ausilio di interprete in lingua kashmiri.

In sede di audizione in Tribunale, il ricorrente ribadiva quanto già dichiarato in sede amministrativa, ovvero di appartenere al gruppo etnico kashmiri, casta rajput e di essere fuggito dal Pakistan per motivi politici e, in particolare, per essersi battuto in Patria per la liberazione del Kashmir; ragion per cui, già dai tempi del collegio, decideva di aderire ad un gruppo politico, denominato *Jammu & Kashmir Liberation Front* ed indicato con l'acronimo (JKLF); di aver deciso di prendervi parte per poter fare qualcosa per il proprio Paese, per il Kashmir, in quanto, a causa dei continui scontri tra l'esercito pakistano e quello indiano, l'area perdeva massicce risorse umane ed economiche, in quanto perdevano la vita sia le persone che gli animali, ovvero la linfa dell'economia agricola dell'area; di aver ricevuto una denuncia nel 2019 da parte delle autorità pakistane; di essere scappato dapprima a Mirpur e poi a Peshawar in seguito alla denuncia e alle ricerche della polizia pakistana che lo accusava di essere un traditore della Patria. Inoltre, il Richiedente affermava di mantenere attualmente i contatti con esponenti del predetto partito tramite i social e di partecipare alla manifestazione in favore dell'indipendenza del Kashmir che ogni anno si tiene a Torino il 14 agosto.

Inoltre, in occasione dell'audizione in Tribunale, il Richiedente aggiungeva particolari alla storia raccontata in sede amministrativa, sostenendo che nel 2015 il governo pakistano creava problemi anche al fratello maggiore (anch'egli iscritto al JKLF), il quale cercava di scappare in Turchia per circa due mesi, prima di essere rimpatriato e di finire in carcere per circa due anni, sostenendo di non aver parlato di tale vicenda in prima istanza, in quanto voleva parlare esclusivamente della sua storia e che, in ogni caso, non era stato chiesto nulla sul fratello da parte della Commissione Territoriale.

Il ricorrente rilasciava anche dichiarazioni in relazione alla situazione dell'area di provenienza, zona di confine molto povera carente di beni e servizi di prima necessità (strade,

ospedali, acqua, elettricità e linee telefoniche per le comunicazioni); nonché in merito alla condizione degli abitanti del Kashmir, che spesso venivano maltrattati e discriminati perché appartenenti all'etnia kashmiri, riportando l'episodio della nipote, morta nel 2017 dopo essere stata investita da un'auto e prima che riuscisse a raggiungere l'ospedale di Rawalpindi, presso il quale era stata trasferita, altra vicenda che non aveva raccontato in sede di audizione amministrativa sempre nella convinzione di dover focalizzare il racconto solo sulle sue vicende e non su quelle dei familiari.

Infine, per quel che riguardava il timore paventato in caso di rientro in Pakistan, l'istante temeva di essere arrestato al suo arrivo senza neppure riuscire a raggiungere la sua famiglia nel Kashmir.

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *“tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”*, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *“qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove”*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *“la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante *“supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente”* (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, *“non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

III. Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla *“razza”*, alla *“religione”*, alla *“nazionalità”*, al *“particolare gruppo sociale”* e all'*“opinione politica”* come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il *“danno grave”*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i “*responsabili della persecuzione o del danno grave*” possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche “*soggetti non statuali*” se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da “*soggetti non statuali*”, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, “*l'effettività del divieto legale di simili minacce*” ove le stesse siano “*sussistenti e gravi*” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “*vicenda privata*”, possa integrare i requisiti di cui all'art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purchè venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “*conflitto armato*” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12).

Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che*

l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

Il Collegio, nella specie, a differenza delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione, ritiene credibile il racconto fornito dal richiedente, il quale ha descritto in maniera alquanto dettagliata e senza contraddizioni i fatti che lo hanno spinto a lasciare il Pakistan, ossia il conflitto in atto e, soprattutto, il suo attivismo politico in favore dell'indipendenza del Kashmir tra le fila del partito JKLF, questione politica per la quale riceveva una denuncia nel 2019 con l'accusa di essere un traditore della Patria da parte del governo pakistano, descrivendo oltretutto il contesto socio-culturale e politico in cui egli era vissuto e le ragioni di persecuzione subite.

Infatti i dettagli forniti sulla storia anche della sua famiglia, in particolare il fratello fuggito in Turchia e la nipote morta nel viaggio verso l'ospedale maggiormente attrezzato di Rawalpindi, hanno permesso di superare i profili di genericità sollevati in sede amministrativa, giustificando il suo agire al nascosto dalla famiglia, la sua mancata adesione al gruppo politico studentesco, quando ancora si trovava troppo vicino alla supervisione paterna per poter manifestare la sua opinione politica, e la sua voglia di battersi per l'indipendenza della sua regione, il Kashmir, dai paesi “occupanti” del Pakistan e dell'India.

Un racconto, pertanto, in linea con le fonti internazionali.

Consultando le fonti COI disponibili in riferimento al trattamento dei membri del partito JKLF in territorio pakistano, si rileva quanto segue.

Il report sull'incontro COI EUAA sul Pakistan che si è tenuto a Roma nell'ottobre del 2017 menziona - tra i tre principali gruppi operativi in Kashmir - il Fronte di liberazione del Jammu e Kashmir (JKLF), tra i primi all'interno dell'insurrezione armata (almeno inizialmente). Si tratta di un gruppo indipendentista, un gruppo che vuole l'indipendenza del Kashmir. È stato fondato da Maqbool Bhat, che è stato impiccato a Delhi nel 1984¹.

L'International Crisis Group riporta che il laico Fronte di liberazione del Jammu Kashmir (JKLF), che sosteneva la creazione di un Kashmir indipendente e unificato, è stato fondato nel 1989 e ha dominato la prima fase della militanza. In un primo momento, il Pakistan lo ha sostenuto finanziariamente e logisticamente, anche fornendo addestramento militare. Ma con l'emergere di altri gruppi armati, il sostegno di Islamabad si è presto spostato verso le organizzazioni del Kashmir che sostenevano una fusione con il Pakistan. Tra i più importanti di questi gruppi c'era Hizbul Mujahideen, che oggi rimane il gruppo militante locale più longevo e uno dei più attivi. Dalla metà degli anni '90 in poi, Islamabad ha rafforzato il suo controllo sulla militanza creando gruppi jihadisti con sede in Pakistan, che hanno sfruttato le lotte intestine tra militanti indipendentisti e filo-pakistani del Kashmir. Harkatul Mujahideen e Lashkar-e-Tayyaba erano tra questi delegati scelti; Jaish-e-Mohammed si è unito a loro dopo la sua fondazione nel 2000. L'emergere di questi gruppi

¹ EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): EASO COI Meeting Report: Pakistan; 16-17 October 2017; Rome, February 2018
https://www.ecoi.net/en/file/local/1426168/90_1520500210_easo-pakistan-meeting-report-october-2017.pdf

agguerriti, che includevano tra le loro fila veterani della guerra in Afghanistan, ha portato a un'escalation di violenza nella Valle, in particolare con la comparsa di attacchi suicidi e con attacchi che prendevano di mira i civili. A differenza dei militanti indigeni, le cui operazioni miravano esclusivamente alla presenza indiana in Jammu e Kashmir, i nuovi gruppi per procura hanno effettuato attacchi anche in altre parti dell'India. Lashkar-e-Tayyaba e Jaish-e-Mohammed continuano oggi ad operare in Jammu e Kashmir. Sebbene il Pakistan abbia sfruttato per i propri fini i disordini nel Kashmir amministrato dall'India, il conflitto è rimasto radicato nelle rivendicazioni locali contro lo stato indiano. Invece di cercare soluzioni politiche, Nuova Delhi ha intensificato la repressione militare, trasformando la militanza del Kashmir in un'insurrezione in piena regola. Nel 1994 nello Stato furono schierati più di mezzo milione di soldati. I loro metodi pesanti e le gravi violazioni dei diritti umani hanno provocato un'ondata di sentimenti anti-indiani. I gruppi militanti hanno preso di mira anche i civili, uccidendo indù del Kashmir, leader politici e attivisti filo-indiani ed estorcendo denaro alle imprese locali. Decine di migliaia di persone del Kashmir sono state uccise a partire dagli anni '90 dai militari o dai militanti².

La BBC descrive il JKLF come "un gruppo laico nazionalista che ha cercato l'indipendenza del Kashmir sia dall'India che dal Pakistan" (BBC 1° agosto 2012). Allo stesso modo, il Kashmir Observer indica che l'obiettivo del JKLF è l'indipendenza del Kashmir, come territorio che esisteva prima del 1947, e non una fusione del Kashmir con il Pakistan (Kashmir Observer 23 marzo 2016). Secondo il sito web della JKLF, tra i loro scopi e obiettivi c'è la lotta contro l'occupazione straniera, ottenere l'indipendenza e raggiungere una posizione onorevole tra le nazioni libere del mondo. Lotta per stabilire un'infrastruttura politica e sociale basata sui valori della democrazia, del benessere pubblico e della giustizia sociale nel paese. (JKLF nd). Per quanto riguarda i territori del Kashmir amministrati dal Pakistan, il JKLF afferma che uno dei suoi obiettivi è: In attesa della soluzione definitiva, ... fondere i territori del Gilgit/Baltistan con l'Azad-Kashmir e istituire ivi un governo rappresentativo democratico con pieni poteri per fungere da campo base in conformità con gli obiettivi del governo provvisorio dell'Azad (libero) istituito il 4 ottobre 1947. (ibid.) Fonti dei media riferiscono che i leader del JKLF si sono espressi contro il progetto di far diventare il Gilgit-Baltistan una provincia del Pakistan (Hindustan Times 9 febbraio 2016; Dawn 27 aprile 2016)³.

Secondo il South Asia Terrorism Portal (SATP), con sede in India, il JKLF è "secondo quanto riferito sostenuto da espatriati della comunità di Mirpur che appartiene al Kashmir occupato dal Pakistan" (SATP n.d.). In corrispondenza con la Direzione della Ricerca, un analista ricercatore del Pak Institute for Peace Studies (PIPS) con sede a Islamabad, un think tank non governativo che "conduce ricerche e analisi ad ampio raggio sui conflitti politici, sociali e religiosi" all'interno del Pakistan e a livello internazionale (PIPS n.d.), ha affermato che le attività del JKLF sono limitate al Kashmir e si concentrano sui diritti della popolazione del Kashmir; inoltre "hanno più obiettivi politici che militanti" (ibid. 5 luglio 2016). Secondo Cheema, i gruppi pro-Kashmir in generale "non sono troppo estremisti contro il Pakistan" (Cheema 30 giugno 2015)⁴.

Secondo il Kashmir Observer, il Pakistan inizialmente armò e diede rifugio al JKLF (Kashmir Observer 23 marzo 2016). La BBC cita Khan affermando che il JKLF era inizialmente sostenuto dalle autorità pakistane, ma che dopo l'inizio dell'insurrezione nel 1988, il Pakistan ha ritirato il suo sostegno e ha invece sostenuto i gruppi che sostenevano l'adesione del Kashmir al Pakistan (BBC 1°

² International Crisis Group: Raising the Stakes in Jammu and Kashmir, 5 August 2020
<https://www.ecoi.net/en/file/local/2035447/310-raising-the-stakes.pdf>

³ Ibidem.

⁴ Ibid.

agosto 2012). Secondo un rapporto del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) intitolato Religion and Militancy in Pakistan and Afghanistan, si ritiene che l'Hizb-ul-Mujahideen (HM), uno dei più grandi gruppi militanti del Kashmir, sia stato formato dall'Inter-Services Intelligence (ISI) pakistana "per limitare la crescente influenza" del JKLF (CSIS giugno 2012, 30). La Jamestown Foundation riferisce che il JKLF è stato "emarginato" in Pakistan da "gruppi Kashmiri filo-pakistani come Hizbul Mujahideen (HM), che presto hanno lasciato il posto a gruppi terroristici pakistani come Lashkar-e-Taiba (LeT) e Jaish- e-Mohammed" (Jamestown Foundation 15 aprile 2016)⁵.

La BBC afferma che il JKLF si è trovato schiacciato tra le forze di sicurezza indiane e militanti filo-pakistani. Nel 1990, gran parte dei suoi quadri erano stati dispersi, distrutti o assorbiti in altri gruppi. Anche la sua leadership si è divisa in fazioni, alcune delle quali hanno rinunciato alla militanza. (BBC 1° agosto 2012). La BBC indica inoltre che, secondo il JKLF, gruppi filo-pakistani come Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba e Harkatul Mujahideen, "non solo hanno combattuto gli indiani ma hanno anche perseguitato gli attivisti del JKLF" (ibid. 28 settembre 2010). Human Rights Watch ha riferito nel 2006 che "[a] mano che i gruppi militanti sostenuti dall'ISI hanno guadagnato forza e dominio, i militanti nazionalisti del Kashmir hanno lasciato il movimento nazionalista guidato dal JKLF o sono stati messi da parte e alla fine hanno iniziato a essere perseguitati dalle autorità e dai loro delegati" (Human Rights Watch settembre 2006, 20).

Il rapporto di Human Rights Watch del 2006 indica che i gruppi politici che non sostengono l'adesione del Kashmir al Pakistan, come il JKLF, non sono autorizzati a contestare le elezioni in Pakistan (ibid., 41). La stessa fonte afferma che il JKLF ha tentato di partecipare alle elezioni del 2001 per l'Assemblea legislativa dell'AJK, ma è stata sottoposta ad "arresti arbitrari spesso accompagnati da maltrattamenti", tra cui picchiati con manganelli, negato accesso ai familiari durante la detenzione e carcerazione con criminali (ibid., 41, 42). Secondo gli intervistati che hanno parlato con Human Rights Watch, sono stati arrestati anche i manifestanti che manifestavano per il rilascio dei candidati della JKLF, così come tutti i candidati della JKLF in tutta l'AJK per aver annunciato un boicottaggio delle elezioni (ibid., 43, 45). Lo stesso rapporto afferma che la JKLF è stata esclusa anche dalle elezioni del 2006 in AJK e, secondo Khan, è stata "minacciata di percosse e arresti" per aver tentato di schierare più di 30 candidati alle elezioni; secondo quanto riferito, tali minacce non hanno portato ad azioni (ibid., 49-50).

Amnesty International (AI) ha riferito nel febbraio 2006 che Khan era stato arrestato e detenuto, insieme ad altri manifestanti, per aver manifestato pacificamente contro la costruzione di una diga nella regione di Gilgit (AI 16 febbraio 2006). La stessa fonte ha espresso preoccupazione per il fatto che a Khan siano state negate cure mediche adeguate durante la detenzione (ibid.)⁶.

Nel report del 2020 di UK Home Office sui partiti politici del Pakistan, si riportava che i leader dei partiti indipendentisti, ritenuti oppositori del governo pakistano, sono stati soggetti a sorveglianza, molestie, incarcerazione e tortura, sebbene la portata e l'attualità di tale trattamento non siano chiare. Le proteste e le manifestazioni organizzate, ad esempio, dal Partito nazionale popolare del Kashmir unito (UKPNP) e dall'Alleanza nazionale popolare del Jammu Kashmir (JKPNA), sembrano essere state tollerate e approvate senza incidenti⁷. Al contrario, almeno 22 attivisti appartenenti al Fronte di liberazione del Jammu e Kashmir (JKLF) sono stati arrestati nel

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ UK Home Office: Country Policy and Information Note Pakistan: Political parties and affiliation, December 2020 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2041947/PAK_CPIN_Political_parties_and_affiliation.v1.0\(Archive\).pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2041947/PAK_CPIN_Political_parties_and_affiliation.v1.0(Archive).pdf)

settembre 2019 mentre tenevano un sit-in di protesta. Le autorità hanno interrotto i loro tentativi di marciare verso la LoC, in segno di protesta contro la repressione nel Jammu e Kashmir controllato dall'India. Le autorità si sono anche adoperate per fermare le proteste contro l'iniziativa CPEC, ricorrendo a vessazioni, intimidazioni e all'uso di posti di blocco dell'esercito per dissuadere i manifestanti.⁸

La repressione da parte delle autorità nei confronti delle attività del partito JKLF è stata riportata anche l'anno successivo da Freedom House. Nel febbraio 2020, il Fronte indipendentista di Jammu e Kashmir (JKLF) ha affermato la propria libertà di riunione organizzando manifestazioni nell'AJK per commemorare i leader uccisi dalla parte controllata dagli indiani, ma tre partecipanti a una delle manifestazioni sono stati feriti dalle forze indiane che sparavano attraverso la LoC⁹.

Il report EUAA del 2015 riportava che i servizi segreti pakistani (Inter-service Intelligence – ISI) hanno preso di mira il JKLF in funzione filo-pakistana: l'obiettivo dell'ISI era quello di creare un movimento filo-pakistano all'interno dell'Azad Kashmir e quindi sostenere il targeting di gruppi di attivisti indipendentisti come il Fronte di Liberazione del Jammu Kashmir (JKLF) [...] In passato, l'ISI ha sostenuto gruppi islamici filo-pakistani nell'emarginare movimenti indipendentisti come il Fronte di liberazione del Jammu Kashmir (JKLF). Questi gruppi radicali includevano Lashkar-e-Taiba (LeT) e Jaish-e-Muhammad (JeM). Tali gruppi, il cui obiettivo principale è combattere le truppe indiane nel Kashmir amministrato dall'India, dispongono di decine di campi di addestramento sparsi nell'Azad Kashmir. LeT e JeM sono formazioni violente e sono organizzazioni terroristiche riconosciute a livello internazionale¹⁰.

Il report ACCORD del 2016 riferiva che l'HM è nato nella valle del Kashmir nel settembre 1989 con il Maestro Ahsan Dar come capo. Dar fu successivamente arrestato dalle forze di sicurezza a metà dicembre 1993. Secondo quanto riferito, si formò come ala militante della Jamaat-e-Islami (JeI), un'organizzazione islamista. Si dice che Jamaat-e-Islami abbia creato l'Hizb per ordine dell'Inter Services Intelligence (ISI), l'agenzia di intelligence esterna del Pakistan, per contrastare il Fronte di liberazione del Jammu e Kashmir (JKLF), che aveva sostenuto la completa indipendenza dello Stato. Molti dei primi quadri dell'Hizb erano ex membri della JKLF". (SATP, senza data (e))¹¹.

Dalle fonti indiane risulta che nel Marzo 2019 le autorità indiane hanno bandito per 5 anni la fazione JKLF nel Kashmir indiano (fazione Yasin Malik), dopo un mese dall'arresto del suo leader Muhammad Yasin Malik, in quanto ritenuto impegnato in attività sovversive antinazionali, a supporto del terrorismo e della militanza (secondo la legge contro il terrorismo)¹².

⁸ Freedom of House, Freedom in the world 2020 Pakistani Kashmir, <https://freedomhouse.org/country/pakistani-kashmir/freedom-world/2020>

⁹ Freedom House: Freedom in the World 2021 - Pakistani Kashmir, 3 March 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2052852.html>

¹⁰ EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan: Country Overview, August 2015

https://www.ecoi.net/en/file/local/1013889/90_1440743353_easo-coi-report-pakistan-country-overview-final.pdf

¹¹ ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Pakistan; COI Compilation, August 2016

https://www.ecoi.net/en/file/local/1394869/90_1489053933_201608-accord-coi-compilation-pakistan-august-2016.pdf

¹² The wire, A Brief History of the J&K Liberation Front, Now Banned Under UAPA, 23 Marzo 2019, <https://thewire.in/security/kashmir-jklf-ban-yasin-malik>;
India today, NIA arrests JKLF chief Yasin Malik in terror funding case, 10 Aprile 2019, <https://www.indiatoday.in/india/story/yasin-malik-arrest-kashmir-terror-fund-delhi-nia-1498231-2019-04-10>

Le fonti appena citate confermano una situazione di conflitto interno che vede gli esponenti del partito indipendentista JKLF attaccati su più fronti, da un lato dall'esercito pakistano e dai gruppi terroristi pakistani e, dall'altro, dall'esercito indiano, episodi quindi riconducibili ad atti di natura persecutoria a sfondo politico. Tale opposizione, inaspritasi nel corso degli anni, si è creata in quanto il partito ha tra i suoi obiettivi principali quello di ottenere l'indipendenza del Kashmir sia dal Pakistan che dall'India, liberandolo quindi dall'occupazione straniera e tornando alla conformazione politica e geografica che vigeva prima del 1947, anno in cui è iniziata la guerra tra India e Pakistan per la contesa dell'area e che ha portato presto alla divisione della zona fra i due paesi.

La narrazione fornita dall'istante prima in sede amministrativa e, in seguito, nel corso dell'audizione in Tribunale risulta esauriente, precisa e sufficientemente circostanziata, nonché in linea con le fonti COI appena menzionate sia per quanto riguarda, in generale, il vissuto personale in territorio pakistano, sia relativamente alle situazioni di pericolo cui si è esposto personalmente in quanto appartenente partito JKLF sin dai tempi del collegio.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'appartenenza etnica, il Richiedente ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico kashmiri, casta rajput e di praticare la religione musulmana sunnita.

In secondo luogo, per quel che concerne l'interesse e l'impegno politico in favore dell'indipendenza del Kashmir tra le fila del JKLF e ai rischi che ne conseguivano, il ricorrente, nel corso dell'audizione in Tribunale, ha dichiarato: D: *“come è nato il tuo interesse per la politica? R: “Quando andavo a scuola c'era un gruppo politico per gli studenti che JKSLF e io guardavo sempre loro e mi sono interessato in politica. Poi quando sono entrato in Collegio sono diventato membro del JKLF”*. D: *“era pericoloso partecipare a questo gruppo politico?” R: “questo gruppo aveva motivo di solo la liberazione da Pakistan e India, noi kashmiri volevamo l'indipendenza. Si era pericoloso per il gruppo perché noi quando facciamo delle manifestazioni ed è pericoloso quando la polizia o le autorità ci fermano”*. D: *“perché ha deciso di partecipare anche se era pericoloso?”*. R: *“Quando io ero nel collegio guardavo anche i miei compagni che stavano partecipando in questo gruppo e così volevo anche io fare qualcosa per in generale per il nostro paese inteso Kashmir e poi la situazione sempre pericolosa che c'è, tipo sparatorie bombardamenti tra Pakistan e India, noi perdiamo le persone e anche economicamente perdiamo gli animali e così io mi sono sentito di fare qualcosa”* (cfr. p. 2 del verbale di audizione giudiziale del 20/11/2024). Il Richiedente ha inoltre riferito di continuare a sostenere l'indipendenza del Kashmir anche da quando si trova in territorio italiano: D: *“Adesso cosa stai facendo per il tuo paese?” R: “Adesso in questo momento fisicamente non posso fare come che facevo di là, ma parlo con i miei amici e con i miei compagni che fanno partecipare altri ragazzi del collegio delle scuole superiori, noi ci stiamo battendo da anni per la nostra libertà. Il nostro paese era già indipendente secoli fa. Adesso tra Pakistan e India noi siamo in mezzo, noi non vogliamo essere di nessuno dei due paesi, noi vogliamo essere solo i Kashmir di nazionalità. Io mantengo i rapporti con il Presidente di questo gruppo quando c'è qualche manifestazione lui mi manda dei video e delle foto e io così so come è la situazione. Anche qui se c'è qualche manifestazione io ci partecipo fisicamente con le bandiere del Kashmir. Il 14 agosto di ogni anno qui a Torino c'è la manifestazione. Non siamo tanta gente perché noi Kashmir siamo pochi”* (cfr. p. 2 del verbale di audizione giudiziale del 20/11/2024).

L'esponente ha poi affermato che la polizia pakistana ha creato problemi anche ai membri della sua famiglia, cercando il ricorrente presso l'abitazione familiare, in quanto era stata presentata nel 2019 una denuncia nei suoi confronti perché considerato un traditore della Patria: D: *“la tua famiglia ha avuto problemi perché tu partecipavi?” R: “nel 2019 che c'era una denuncia contro di*

me la polizia è sempre venuta a casa mia fino a che mio padre non ha perso la pazienza e la polizia non viene più perché lui gli aveva detto di non avere nessuna relazione con me e che se mi trovavano potevano fare quello che volevano. Anche perché disturbavano anche la mia mamma e le mie sorelle che erano a casa e mio padre non voleva questo”; D: “Tu hai detto di avere l’avvocato anche per una denuncia contro di te. Come si è sviluppata la situazione?” R: “Dopo questa denuncia fatta contro di me io sono andato a Kotli e sono stato due giorni lì con i miei amici e mio padre mi ha detto poi di andare dai miei parenti a oltre 100 km da Kotli, a Mirpur, perché la polizia era andata a cercarmi a casa. Poi visto che non ero abbastanza lontano e potevano cercarmi anche lì ho continuato il viaggio. Quando ero Peshawar e l’avvocato mi aveva spiegato che questa denuncia riguardava 300 persone, che c’era anche il mio nome perché noi siamo traditori di Pakistan e siamo contro il Pakistan perché avevamo bruciato la bandiera del Pakistan e quindi il mio avvocato mi ha detto di non tornare perché la situazione è peggio. Io il mio avvocato l’ho sentito a ottobre 2019”. (cfr. pp. 2-3 del verbale di audizione giudiziale del 20/11/2024).

L’istante ha aggiunto anche informazioni dettagliate in relazione alle condizioni di vita nel Kashmir pakistano e al trattamento subito come abitante del Kashmir, riportando l’episodio della morte del nipote avvenuta nel 2017: “...Nella nostra zona noi non abbiamo niente come strade ospedali per bere e per vivere e anche l’elettricità che si fa da noi la portano in Pakistan e noi abbiamo nemmeno i servizi telefonici. E quando noi andiamo in Pakistan tante volte ci fermano e ci identificano perché sui nostri documenti c’è scritto Kashmir e ci trattano come se non fossimo cittadini pakistani. Quando c’è qualche incidente e qualcuno ha bisogno in emergenza noi non abbiamo gli ospedali specifici e quella persona deve fare un viaggio di 5 o 6 ore per andare in un ospedale in Pakistan e spesso nel viaggio la persona muore anche. Mio nipote è stato investito da un’auto quando lo abbiamo portato nell’ospedale di Kotli e i dottori hanno detto che loro non potevano fare nulla e lo dovevamo portare a Rawalpindi e mentre andavamo a quell’ospedale è morto. Mio nipote aveva 10 anni ed è successo giugno 2017 quando stavo in Pakistan. Era una femmina ed era la figlia di mio fratello, un altro” (cfr. pp. 4 del verbale di audizione giudiziale del 20/11/2024).

Infine, in relazione al timore paventato in caso di rimpatrio forzato in Pakistan, il ricorrente ha dichiarato: “Se torno in Pakistan io sono sicuro che esco dall’aeroporto qualcosa di grave mi succederà oppure sarò arrestato, non potrò raggiungere nemmeno il Kashmir. Io sono sicuro che succederà così” (cfr. pp. 4 del verbale di audizione giudiziale del 20/11/2024). Il Richiedente, in occasione dell’audizione giurisdizionale ha mostrato uno stato d’animo visibilmente commosso soprattutto quando ha parlato del nipote e di quello che accadrebbe in caso di rimpatrio in Pakistan.

Alla luce della credibilità del vissuto del Richiedente e del suo attivismo politico, la domanda di protezione internazionale in oggetto è stata esaminata tenendo in considerazione anche l’attuale situazione politica nell’Azad Kashmir pakistano che, come attestato della informazioni COI summenzionate, è caratterizzata da un generale inasprimento del Governo pakistano nei confronti degli esponenti del partito JKLF, gruppo politico attaccato su più fronti, sia da forze armate pakistane e indiane che dai gruppi terroristici attivi nell’area.

In considerazione di tale contesto e di quanto previsto all’art. 3 comma 4 del D. lgs. 251/2007 (“Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi”), il Collegio ritiene che il timore espresso dal ricorrente sia ragionevolmente fondato.

Dette circostanze, consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo l'accezione dell'art. 2 d.lgs. 251/2007 in base al quale è qualificato "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Pertanto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ritenendo credibili le dichiarazioni del Richiedente e, quindi, ragionevolmente fondato il timore espresso di subire atti qualificabili come persecuzione da parte delle forze dell'ordine pakistane a causa del suo impegno politico tra le fila del partito JKLF, ravvisando, pertanto, un rischio di persecuzione per motivi di opinione politica in caso di rimpatrio forzato in territorio pakistano.

In definitiva, le dichiarazioni rese dell'istante in sede di audizione giurisdizionale hanno permesso di superare le lacune probatorie e le incongruenze segnalate durante la fase amministrativa.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

IV. Sulle spese di lite

Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda principale si è fondato sulle dichiarazioni rese dal Richiedente nel corso del giudizio, le quali hanno permesso di superare le criticità evidenziate nella fase amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e **Dichiara** che [REDACTED]; ha diritto allo *status* di rifugiato.

Compensa le spese di causa.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione al Questore, alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 28/11/2024.

Il Presidente rel. est.
Dr.ssa Francesca Firrao

depositata 19/12/2024